




ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

CODICI DELLA CRISI ALLA LUCE DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO APPROVATO

**SIMONE BOTTERO E
LUCA BOTTERO**

GIOVEDÌ – 4 LUGLIO 2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Premessa: approvazione del decreto con le correzioni al codice

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno scorso, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Principali novità del Correttivo – ter al CCII

- ottimizzare il coordinamento normativo a seguito dei precedenti correttivi;
- correggere alcuni errori materiali;
- aggiornare i riferimenti normativi;
- fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice;
- privilegiare le soluzioni negoziali e di natura privata degli strumenti di ristrutturazione aziendale;
- consentire l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi anche alle imprese che sono solo in condizioni di squilibrio;
- formulare, anche nell'ambito delle trattative della Composizione Negoziata della Crisi, una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea;

Principali novità del Correttivo – ter al CCII

- far predisporre, per la proposta di cui al punto precedente:
 - la relazione da un professionista indipendente ai fini dell'attestazione della convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
 - la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato;
- riformulare l'articolo 356 «*Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti*»;
- reintrodurre i controlli dei revisori ex art. 25-octies CCII, ai fini dell'emersione della crisi d'impresa e dell'avvio della Composizione negoziata;
- riconoscere la prededucibilità ai crediti sorti nel corso della procedura.

«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»

Tale definizione comprende le misure, gli accordi e le procedure, **diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata**, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere proceduti dalla composizione negoziata della crisi.

«professionista indipendente»

I requisiti, **soddisfatti congiuntamente**, del professionista incaricato dal debitore a fronte del ricorso di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sono i seguenti:

- iscrizione **all'elenco** (non più albo) dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale **tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio**; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.



«misure cautelari»

I provvedimenti cautelari, emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e **l'attuazione delle relative decisioni.**

Adeguati assetti anche prima...

L'art. 3, che disciplina il tema dell'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestivamente della crisi d'impresa, al comma 3, stabilisce: *«Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.»*

Al comma 4, il Decreto correttivo, al posto della frase *«Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3»*, inserisce il seguente incipit *«Costituiscono segnali, che **anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza**, agevolano la previsione di cui al comma 3...»*

Informazioni, test pratico e lista di controllo

Nell'articolo 5 – bis, è ampliato il comma 2, in cui si prevede, nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico,

anche

un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento,

oltre

una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Segnali che fanno presagire emersione di crisi d'impresa

Precisato che i seguenti segnali, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, fanno presagire una futura crisi:

- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni per oltre il 50% delle paghe mensili;
- debiti vs fornitori scaduti da almeno 90 giorni > dell'importo dei debiti commerciali non scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che per 60 giorni abbiano superato gli affidamenti; sempre che siano più del 5% del totale esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie di quelle ricomprese nell'art 25-novies (ovvero verso Agenzia delle Entrate - Riscossione, INPS e INAIL)

Segnalazione dell'organo di controllo

«L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.»

E soprattutto sostituito «*La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.»*

Con «*La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»*

Responsabilità sindaci - art. 2407 c.c.

Attuale art. 2407 cc	Nuovo art. 2407 cc
<p>I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p>	<p>Identico</p>
<p>Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p>	<p>Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.</p>
<p>All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395</p>	<p>Identico</p>
	<p>L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.</p>



Accesso alla composizione negoziata

Previsione espressa della casistica di bilanci approvati (n.3) e NON.

In particolare, in caso di mancata approvazione dei bilanci, necessario progetti di bilancio o una situazione aggiornata della situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell'istanza.

Per risolvere il caso pratico del lasso temporale tra richiesta e ottenimento di certificati (Certificato Unico dei debiti tributari, Situazione complessiva Agenzia Entrate e Riscossione; Certificato dei debiti contributivi), possibilità di presentare istanza allegando certificazione attestante di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dell'istanza di nomina dell'esperto.

Dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutivi e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni sono sospese e le decadenze non si verificano.

Il correttivo chiarisce che queste misure possono operare sia *erga omnes* sia nei confronti di specifici creditori in modo da agevolare celerità ed efficienza della procedura.

Misure protettive

Le misure protettive possono essere richieste nei confronti di tutti i creditori. Sarà necessario specificare se si intende limitare le misure protettive a determinati creditori. La modifica include espressamente i creditori bancari tra i destinatari della norma e richiama la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l'ammontare delle linee di credito utilizzate alla data di accesso alla composizione negoziata. Ogni istituto di credito è obbligato dalle disposizioni vigenti a verificare il merito creditizio e a compiere le dovute classificazioni.

I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste.

Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, non possono, dal momento della conferma delle stesse, mantenere la sospensione delle linee di credito accordate e non utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, determinata dall'applicazione della vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 16, comma 5.

Misure protettive e procedura

Con il correttivo – ter, si anticipa a 20 gg. il termine per la richiesta della pubblicazione nel Registro Imprese del n. di ruolo relativo al procedimento.

Ai fini di agevolare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto, il Giudice può prorogare la durata delle misure disposte.

Nel parere, l'esperto è tenuto a inviare l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'art. 12, comma 2.

La proroga non viene concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la formulazione della richiesta di CNC.

La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

Rapporti con le banche

L'accesso alla Composizione negoziata non costituisce di per sé sospensione e revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito.

La classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla CNC.

L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.

La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

Con il Correttivo, estesa la portata dei finanziamenti prededucibili.

CNC e Transazione fiscale

Novità importante è la previsione di una possibile transazione fiscale anche nel caso di Composizione Negoziata.

Prevista la possibilità di pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari. Fino ad ora solo previsti interessi e sanzioni.

Importante l'inclusione dell'Iva tra i debiti falcidiabili.

Restano tuttavia ancora esclusi i debiti previdenziali e contributivi.

Alla proposta è allegata:

- la relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- la relazione del revisore legale societario o di un revisore ove non presente che attesti la veridicità e completezza dei dati aziendali.

Rilevante che la transazione fiscale non esclude un successivo *cram down*.

Transazione fiscale in liquidazione giudiziale

Con le modifiche applicate all'art 245, il concordato nella liquidazione giudiziale viene omologato dal tribunale anche in caso di voto contrario di Enti fiscali e previdenziali sia nel caso in cui tali voti non siano rilevanti per il raggiungimento della maggioranza, sia quando lo sono qualora la proposta sia conveniente per i creditori pubblici.

Anche in questo caso è fondamentale la relazione del professionista indipendente sulla convenienza del concordato rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale

«Se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.»

Limiti di accesso alla composizione negoziata

L'istanza CNC non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) «Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione» o con ricorso ai sensi dell'art. 54, comma 3 «Misure cautelari e protettive».

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei 60 gg. successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione ai documenti indicati nell'art. 39. La proposta può prevedere la suddivisione in classi e si applica l'art. 84, comma 5.



Novità preveducibilità

Sono preveducibili:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese **nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da indebitamento;**
- d) i crediti legalmente sorti, **durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,** per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa....

e la preveduzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Il Correttivo – ter

- precisa nell'art. 56, comma 1, del CCII, che la proposta del debitore deve essere idonea

oltre

- a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;

anche

- ad assicurare il ripristino delle condizioni di equilibrio della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria.
- e riscrive il comma 2 del medesimo articolo come riportato nella seguente slide.

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Il piano deve avere data certa e deve contenere:

- a) l'indicazione del debitore e delle eventuali **parti correlate**, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) una descrizione delle cause e dell'**entità** dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
- c) le strategie d'intervento;
- d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
- e) gli **apporti di finanza nuova** eventualmente previsti e le **ragioni per cui sono necessari** per l'attuazione del piano;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno **scostamento dagli obiettivi pianificati**;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
- g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari **per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.**



Accordi di ristrutturazione dei debiti

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 57 del D.Lgs. N. 14/2019 consente al debitore, preventivamente autorizzato, di poter contrarre **finanziamenti prededucibili** in qualunque forma, ivi compresa la richiesta di garanzie.

Transazione dei crediti tributari e contributivi

L'art. 63 del D.Lgs. N. 14/2019 è stato completamente riscritto:

- ✓ il professionista indipendente dovrà attestare avuto riguardo:
 - ✓ al carattere liquidatorio degli accordi anche la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale
 - ✓ o in continuità degli accordi anche la convenienza quale trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
- ✓ l'adesione dei creditori deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione; tuttavia, il termine è aumentato di 60 giorni ovvero di ulteriori 90 giorni nel caso in cui, rispettivamente, la proposta sia modificata oppure la modifica consista in una nuova proposta;
- ✓ la percentuale di soddisfazione del credito tributario e contributivo aumenta
 - ✓ dal 30% al 60% nel caso in cui gli altri credito aderenti superino il 25% dell'importo complessivo dei crediti;
 - ✓ dal 40% al 70% nel caso in cui l'adesione degli altri creditori è inferiore alla soglia del 25%.

La proposta riguarderà i soli tributi e non anche le sanzioni e gli interessi a eccezione di quelli legali dovuti per la dilazione.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

L'art 64-bis attualmente non esclude dal voto gli Enti dell'Amministrazione finanziaria e neppure gli Enti di previdenza e non è prevista la possibilità di sottoporre a falciatura i debiti tributari e previdenziali.

E' stato aggiunto il comma 1-bis che prevede l'applicazione della transazione fiscale e contributiva anche nei casi di Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Con tale integrazione, si è aggiunta la possibilità per l'imprenditore commerciale di proporre pagamento parziale e/o dilazionato previo deposito di proposta con relazione del professionista indipendente che attesti veridicità dei dati e vantaggio rispetto ad alternativa liquidatoria.

Il PRO deve essere approvato dall'unanimità delle classi create in base a posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Il PRO deve garantire il pagamento dei creditori privilegiati integralmente, in denaro, entro 30 giorni dall'omologazione del piano.

Concordato in continuità

Dettagliato il contenuto del piano – ex art 87 CCII.

Specificato il punto c) riferito al valore della liquidazione del patrimonio in caso di liquidazione giudiziale corrispondente al valore realizzabile dalla liquidazione di beni e di diritti, comprensivo dell'*eventuale emersione del plusvalore in caso di cessione d'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.*

Nel punto f) richiesta indicazione della suddivisione risorse per creditori se realizzate con prosecuzione attività in capo a cessionario d'azienda.

Nel punto p-bis) aggiunta la richiesta di indicazione dei fondi rischi in caso di finanziamenti garantiti da sostegni pubblici (Sace o Mcc).

Concordato in continuità

Specificata la metodologia di distribuzione

Il nuovo comma 6 art.84 precisa che anche in caso di valore eccedente quello di liquidazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano il trattamento almeno pari a quello delle medesime classi e maggiormente favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.

Ampliato il ruolo del commissario giudiziale

Aggiunta la possibilità di *affiancare debitore e creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche al piano o proposta.*

Omologabile anche senza adesione di Fisco e Enti previdenziali

Aggiunto l'art. 114-bis – Liquidazione dei beni nel concordato in continuità